

n. R.G. 2017/620

TRIBUNALE DI COSENZA
Visto, *ni applicato nel nt.*
Cosenza, li 8/7/17
IL CAPO DELL'UFFICIO
[Signature]

TRIBUNALE DI COSENZA
31 LUG. 2017
PROT N.

IL TRIBUNALE DI COSENZA

Sezione prima

Ufficio procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari

In persona della dott.ssa Stefania Antico, a seguito dell'istanza di rettifica del decreto di fissazione di udienza del 16.6.2017 erroneamente qualificato quale piano del consumatore anziché accordo di composizione della crisi,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sulla domanda di ammissione alla procedura di accordo per la composizione della crisi iscritta al n. 620/2017

Letto il ricorso;

Vista la l. n. 3/2012;

vista la proposta di accordo;

Ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale,
- non essere parte ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;



Ritenuta la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 9 l. n. 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

vista la relazione del professionista delegato;

riscontrato:

- Che la proposta di accordo prevede la dilazione dei pagamenti, la soddisfazione integrale dei crediti privilegiati;
- Che corretta sia la quantificazione delle spese in prededuzione, come rimodulate al minimo tariffario ;

così provvede:

1) **FISSA** l'udienza del 12.10.2017 ore 10:30 , con onere per il ricorrente di comunicazione entro 60 giorni prima ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto

2) DISPONE

- a) che proposta e decreto siano pubblicati a cura del delegato (per il tramite dell'ufficio di presidenza) sul sito del Tribunale di Cosenza – sezione procedure di sovra indebitamento;
- b) nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione di proposta e del decreto sia pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria;
- c) che, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del professionista delegato, presso gli uffici competenti;



3) **AVVERTE** che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

4) **AVVERTE** il debitore che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' del decreto.

Cosenza, 23.6.2016

Il Giudice
Stefania Antico



Tribunale di Cosenza
Cancelleria Civile

Corigliano Calabro, 29.07.2017

Oggetto: Tribunale di Cosenza, procedura sovraindebitamento R.G. n. 620/2017 Gazzaneo Valentina.

Il sottoscritto, dott. Alessandro Lasso, delegato per la procedura di sovraindebitamento in oggetto

premessò che

- per la procedura in oggetto il Giudice Dott.ssa Stefania Antico ha emesso il decreto di fissazione udienza n.cronol. 163/2017 del 23/06/2017;
- nel decreto ha stabilito che “proposta e decreto siano pubblicati a cura del delegato (per il tramite dell'ufficio di presidenza) sul sito del Tribunale di Cosenza – sezione procedure di sovraindebitamento “;
- da contatti telefonici con la Dott.ssa Navigante dell'ufficio di presidenza è emerso che il suo ufficio è preposto alla pubblicazione ma la richiesta del delegato le deve pervenire per via telematica via cancelleria civile;

tanto premessò

lo scrivente delegato con la presente trasmette proposta e decreto perchè siano inviati all'ufficio di presidenza per la pubblicazione disposta dal Giudice Dott.ssa Stefania Antico.

Per chiarimenti o integrazioni resta a disposizione ai numeri riportati nell'intestazione.

Con Osservanza

Dott. Alessandro Lasso

